

**Ordinanza n. 3 del 22/01/2021.**

## **IL SINDACO**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA – PAIR 2020 - BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DAL 22 GENNAIO 2021 AL 30 APRILE 2021**

Premesso :

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- Che la deliberazione dell'assemblea legislativa della Regione EMILIA Romagna n.115/2017 ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale –PAIR 2020
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria.
- che l'art. 14 - comma 1 - delle Norme Tecniche Attuative del Piano Aria Integrato approvato che stabilisce i criteri di applicazione delle limitazioni della circolazione dei veicoli nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna;
- che l'aggiornamento del PAIR 2020 approvato attraverso la Legge Regionale 22 Ottobre 2018, n. 14 che prevede:
  - o che le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 trovano applicazione dal 1 ottobre 2020;
  - o che le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;

- o che le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese;
  - o l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 181 del 25/09/2020, in conseguenza alla particolare condizione emergenziale legata al protrarsi della pandemia del COVID-19, attraverso la quale è stato disposto che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dall' 11 gennaio 2021 restando tuttavia vigenti le previste disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria attuali, che continuano a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021;
  - o **l'Ordinanza Comunale n.42 del 03/10/2020 prot.25591 avente per oggetto : “ provvedimento per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM 10 e altri inquinanti nel Comune di Zola Predosa – PAIR 2020 – blocco parziale del traffico anno 2020-2021 trovava applicazione dal 01/10/2020 al 10/01/2021 compresi “ ;**
  - o **Il Decreto N.2 DEL 08/01/2021 del Presidente della Regione Emilia Romagna dispone: “che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021”;**
  - o **La Delibera della Giunta Regionale n.33 del 13/01/2021 dispone nuove misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento dell'aria .**

**Ritenuto Pertanto:**

- **di coordinare le limitazioni alla circolazione nelle domeniche ecologiche con le date proposte dal Comune di Bologna;**
- **di aggiornare l'ordinanza Comunale n.42 del 03/10/2020 alle nuove disposizioni derivanti dalla DGR 33/2021 sopra citata**

**Viste le indicazioni del servizio ambiente e della Giunta Comunale che richiamano la normativa Regionale e recepiscono il prolungamento delle strutturali ed emergenziali**

**fino al 30/04/2021, l'attivazione del meccanismo preventivo delle misure emergenziali, l'adozione delle domeniche ecologiche in accordo con il Comune di Bologna**

Dato atto che:

- le limitazioni alla circolazione previste dal PAIR 2020 trovano attuazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 fino al **30/04/2021**, nei Comuni dotati di idoneo trasporto pubblico locale;
- che l'attivazione delle misure emergenziali di secondo livello (così come definite dal DGR n. 1412/2017) dopo 3 giorni di superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 determina la definizione di un unico livello emergenziale;

Atteso che:

- il PAIR 2020 prevede che le limitazioni debbano interessare l'intero centro abitato comunale;

Informato il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ai sensi degli artt. 5 - 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

A Su tutta l'area del centro abitato di Zola Predosa, **dal 22.01.201 fino al 30.04.2021** nelle vie indicate nel presente atto compresi nella fascia oraria dalle **8.30 alle 18.30** e nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:

- 1.1 con accensione comandata (benzina) **omologati Euro 3** o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 1.2 con accensione spontanea (diesel) categoria (M1, M2, M3, N1, N2, N3) **omologati Euro 4** o successive (**conformi direttiva 2005/55/CE** o successive);

- 1.3 ciclomotori e i motocicli omologati **Euro 2** e successive (conformi direttiva 97/24/CE cap 5 fase II e successive);

**Tale provvedimento non si attua nella giornata festiva di lunedì' 05/04/2021**

**B** Su tutta l'area del centro abitato di Zola Predosa nelle domeniche ecologiche del **24/01/2021, 31/01/2021, 07/02/2021, 14/02/2021, 21/02/2021, 28/02/2021, 07/03/2021, 14/03/2021, 21/03/2021, 28/03/2021, 11/04/2021, 18/04/2021, 25/04/2021** nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- 1.1 con accensione comandata (benzina) omologati **Euro 3** o successive (conformi direttive **98/69 CE** o successive );
- 1.2 con accensione spontanea (diesel) categoria (~~M1, M2, M3, N1, N2, N3~~) omologati **Euro 5** o successive (**conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive** );
- 1.3 I ciclomotori e motocicli omologati **Euro 2** o successive (conformi direttiva 97/24/CE e **5 fase II** o successive);

**C** **L'adozione delle seguenti misure emergenziali attivate quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e permangono fino al giorno di verifica seguente su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno nel periodo dal 20/01/2021 fino al 30/04/2021, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

- 3.1 con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);**
- 3.2 con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);**
- 3.3 ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24 CE cap.5 fase II o successive)**

**Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa PAIR 2020.**



## **ORDINA INOLTRE**

Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso

### **Art.2**

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2-3 posti;
  - funzionanti a metano/benzina o gpl/benzina omologati Euro 2 e successivi (conformi direttiva 91/542/CEE o 94/12 CEE o successive);
- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Sono ulteriormente esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti veicoli:

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;



- veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza muniti di logo identificativo;
- veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno invalidi (di cui alla figura V 4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli comunali ;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc...), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione che ne attesti tale condizione;
- carri funebri e veicoli al seguito;

- veicoli diretti alla revisione (prevista dall'art. 80 del Codice della Strada) purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione per il tempo strettamente necessario da/per l'attività abilitata alla revisione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
  - autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

### **Art. 3**

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C dell'art. 1 i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, gli itinerari che consentono ai veicoli provenienti dai Comuni non interessati dal provvedimento di poter raggiungere la rete stradale primaria e le strade che sono ricomprese in aree del territorio comunale non servite dal trasporto pubblico:

- S.P. n° 26 Valle del Lavino (comprese le sue diverse denominazioni di Via Gesso, Via Garibaldi e Via Rigosa) dal confine con il Comune di Monte San Pietro fino al confine con il Comune di Bologna;
- Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola, per tutto il tratto comunale;
- Via Risorgimento dal confine con il Comune di Valsamoggia fino al parcheggio di Via Matilde di Canossa e ritorno;
- disinnescò Asse Attrezzato Sud-Ovest / Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscite 1 e 2 - Centri Commerciali/Palaspòrt), Via Camellini, Rotatoria Borsellino, Via D'Antona, Rotatoria D'Antona, Via Risorgimento, Rotatoria del Pilastrino, S.P. n°26 Valle del Lavino e ritorno;
- disinnescò Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscita Ponte Ronca), Via Madonna dei Prati, Via Risorgimento (direzione Bologna) fino a Piazza Giuseppe di Vittorio e ritorno;

*il Sindaco*



- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n°569 di Vignola (uscite 3 e 4 - Zola Predosa Centro), Via Roma, Rotatoria Nassiryia, S.P. n°26 Valle del Lavino e ritorno;
- Via Bertoloni (solo tratto extra urbano)
- Via Buonarroti
- Via Caravaggio
- Via Carducci
- Via Carrani
- Via Collodi
- Via degli Angeli
- Via del Corno
- Via delle Scuderie
- Via dello Sport
- Via Don Fornasari
- Via Don Minzoni
- Via Ducati
- Via Fontanella
- Via Frassini
- Via Gessi
- Via Leonardo di Vinci (solo tratto extra urbano)
- Via Leopardi
- Via Madonna dei Prati
- Via Masini
- Via Matilde di Canossa
- Via Mazzini
- Via Mincio
- Via Monte Rocca
- Via Montevecchio
- Via Morazzo
- Via Panoramica
- Via Pepoli
- Via Piave
- Via Pirandello
- Via Prati
- Via Predosa (solo tratto extra urbano)
- Via Raibolini (solo tratto extra urbano)
- Via Salgari
- Via San Lorenzo
- Via San Pancrazio
- Via Tevere
- Via Tiepolo



*il Sindaco*



Comune di  
Zola Predosa

- Via Tizzano
- Via Tronca
- Via Valle
- Gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

### **DISPONE**

**Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.**

**Che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.**

**Che l'uso improprio delle certificazioni e contrassegni richiamati all'art. 2 ne comporta il ritiro. Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione**

**Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.**

### **DISPONE ALTRESÌ**

**Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate nei punti precedenti.**

### **ORDINA ALTRESÌ**

Qualora si verificassero le condizioni dell'Art. 1-C precedente

Che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.

Che in tutto il territorio del Comune di Zola Predosa siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;

### **DEMANDA**

Comune di Zola Predosa  
Piazza della Repubblica 1  
40069 Zola Predosa  
centralino 051.61.61.611  
[www.comune.zolapredosa.bo.it](http://www.comune.zolapredosa.bo.it)  
[info@comune.zolapredosa.bo.it](mailto:info@comune.zolapredosa.bo.it)

*il Sindaco*



Comune di  
**Zola Predosa**

**Al personale del comando di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.**

### **SOSPENDE**

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

### **I N F O R M A**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

**Zola Predosa, lì 22 gennaio 2021.**

**Il Sindaco  
Davide Dall'Omo  
(firmato digitalmente)**